



N. R.G. 3547/2021 e 42 /2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore

dott Torresan Lisa Giudice

dott Bassi Maddalena Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di RG 3547/2021 e 42/22 promosse
la prima RG 3547/2021

da

COLOSSO Luigino e COLOSSO Sara

Rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall' avv. Antonio Prade e dall'avv e dom. Alfredo Bianchini con rinuncia al mandato di entrambi giusta dichiarazione del 17.7.2023 depositata in giudizio

- attori

Contro

COLOSSO GROUP srl in liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore

Rappresentata e difesa , giusta procura in atti dall' avv e dom Alessandro M.Boschieri

- convenuta

oggetto: impugnazione delibera assembleare

la seconda RG 42/2022

da

COLOSSO Luigino e COLOSSO Sara

Rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall' avv. Antonio Prade e dall'avv e dom. Alfredo Bianchini con rinuncia al mandato di entrambi giusta dichiarazione del 17.7.2023 depositata in giudizio

- attori

Contro

COLOSSO GROUP srl in liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore

Rappresentata e difesa , giusta procura in atti dall' avv e dom Alessandro M.Boschieri



e

La Rosa Giuseppe

- Convenuto contumace



Oggetto: reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione

Conclusioni degli attoriNel giudizio RG 3547/21Citazione: nel merito: voglia l'adito Tribunale

I) per i motivi di cui all'esposizione, dichiarare nulla o comunque annullare la deliberazione del 27.1.2021, disponendo per l'adozione di ogni provvedimento conseguente;

II) ordinare l'iscrizione ex art.2378, ultimo comma, c.c. in relazione all'art.2479 ter c.c. del dispositivo della decisione al Registro delle Imprese;

III) con vittoria di spese, anche generali 15%, e competenze di lite, oltre Iva e cpa
Altresì' come da memorie ex art 183 VI comma cpc

Nel giudizio RG 42/2022Citazione: nel merito: voglia l'adito Tribunale

I) per i motivi di cui all'esposizione, dichiarare nulla o comunque annullare il bilancio finale di liquidazione al 30.9.2021 della società Colosso Group s.r.l. in Liquidazione, depositato al Registro delle Imprese il 7.10.2021 ed ivi iscritto l'11.10.2021, disponendo per l'adozione di ogni provvedimento conseguente;

II) ordinare l'iscrizione ex art.2378, ultimo comma, c.c. in relazione all'art.2479 ter c.c. del dispositivo della decisione al Registro delle Imprese;

III) con vittoria di spese, anche generali 15%, e competenze di lite, oltre Iva e cpa;
Altresì' come da memorie ex art 183 VI comma cpc

Conclusioni della convenutaNel giudizio promosso da Colosso Luigino e Colosso Sara contro Colosso Group S.r.l. in Liquidazione, rubricato originariamente al nr. 3547/2021 R.G:

In via pregiudiziale, di rito: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, della carenza di legittimazione processuale del Sig. Colosso Luigino, (C.F. CLSLGN59P01H823X), nato a San Donà (VE), l'1.09.1959, residente in Vicolo Veronese n. 170, 30022 Ceggia (VE) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. del suindicato attore con il conseguente rigetto delle istanze formulate con l'atto introduttivo del presente procedimento.

Nel merito, in via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità della



delibera assembleare del 27.01.2021 su verbale del 27.01.2021 a rogito del Notaio Dott. Vianello, Rep. N. 21814, Racc. n. 15609 comunicato in data 27.01.2021.

In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a., come per legge

Nel giudizio promosso da Colosso Luigino e Colosso Sara contro Colosso Group S.r.l. in Liquidazione, rubricato originariamente al nr. 42/2022 R.G.

Nel merito, in via principale: premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità del bilancio finale di liquidazione della società Colosso Group S.r.l. in Liquidazione depositato al Registro delle Imprese il 7.10.2021 ed ivi iscritto l'11.10.2021.

In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a., come per legge.

RG 3547/21

Colosso Luigino e Colosso Sara hanno convenuto in giudizio Colosso Group srl proponendo impugnazione avverso la delibera dell'assemblea dei soci assunta in data 27.1.2021 e depositata al registro imprese in data 1.2.2021 .

Hanno premesso di essere Colosso Luigino socio della Colosso Group s.r.l. in liquidazione per la quota del 15% del capitale sociale pari a nominali €1.500,00, e Colosso Sara titolare della quota del 10% pari a nominali €1.000,00; altri soci erano per il 65% pari a nominali €6.500,00 Colosso Angelo Antonio, per il 10% pari a nominali €1.000,00, Angelini Andrea e per il restante 5% , pari a nominali €500,00, Sturz Mirco e Alessandro, per un mezzo ciascuno. Il capitale sociale di €10.000,00 nominali era stato integralmente sottoscritto e versato dai soci.

Le quote intestate all'attore Colosso Luigino erano state pignorate da Colosso Angelo Antonio ed era stato nominato custode nella persona di Mario Tucci.

Hanno poi esposto che vi era stata una assemblea dei soci del 23.9.2020 che aveva deliberato, assenti gli attori e il custode Tucci,

- 1) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 22.9.2020 da cui risultavano perdite per complessivi € 79.575,33;
- 2) di approvare la richiesta del socio Colosso Angelo Antonio convertendo il suo credito parti ad € 83.602,86 in "versamento in conto futuro aumento di capitale"
- 3) di ripianare le perdite con azzeramenti di riserve e del capitale sociale, con residuo di una perdita pari ad € 34.354,53 e con aumento del capitale sociale per € 83.602,86 da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai soci e contestuale sua riduzione all'importo di € 49.248,33 con eliminazione in tal modo della perdita residua.
- 4) di approvare la modifica dell'art 5 dello Statuto con indicazione dell'ammontare del capitale sociale in € 49.248,33.



Il custode delle quote intestate a Colosso Luigino aveva però successivamente inviato una nota alla società con cui aveva rilevato come in realtà la situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 evidenziasse anche una ulteriore perdita di € 55.386,68 non rilevata nella situazione patrimoniale approvata e non coperta dall'aumento di capitale come deliberato.

A seguito di ciò si era tenuta altra assemblea dei soci in data 27.1.2021 che - con il voto favorevole dei soci presenti e rappresentati in assemblea e con il voto favorevole del dott. Mario Tucci nella sua funzione di nominato custode delle quote della società convenuta, già intestate al sig. Colosso Luigino e pignorate da Colosso Angelo Antonio - aveva deliberato di revocare la deliberazione assunta in data 23.9.2020, di cui al verbale di pari data nr.21453 di Rep. del notaio Angelo Sergio Vianello.

La assemblea altresì - con il voto favorevole dei soli soci Colosso Angelo Antonio, Struz Alessandro, Sturz Mirco e Angelini Andrea, portatori complessivamente di quote pari al 75% del capitale sociale - aveva altresì deliberato di

- (1) approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 22.12.2020 da cui risultava che la società presentava perdite per € 138.837,20 a fronte del capitale sociale di € 10.000,00
- (2) di dare atto che dalla anzidetta situazione patrimoniale risultava esistente la voce “versamento in conto futuro aumento capitale Colosso Angelo Antonio” dell'importo di € 103.616,40,
- (3) di ripianare le perdite della società di € 138.837,20, mediante l'azzeramento della voce “Riserva straordinaria”, della voce “Riserva legale” e del capitale sociale, tutti componenti del patrimonio netto, seguito dall'aumento del capitale sociale fino ad € 103.616,40 mediante quote da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai soci e contestuale nuova riduzione dello stesso fino ad € 10.000,00, con eliminazione pertanto dell'anzidetta perdita
- (4) di approvare il nuovo primo comma del testo dell'art.5 dello Statuto relativo all'ammontare del capitale sociale.

L'aumento del capitale sociale, fermo restando il diritto alla sottoscrizione da parte dei restanti soci, era stato immediatamente ed integralmente sottoscritto dal socio Colosso Angelo Antonio e contestualmente liberato mediante l'utilizzo della somma versata e dichiarata esistente a titolo di “*versamento in conto futuro aumento di capitale*”, con la conseguenza che le perdite erano state considerate integralmente ripianate e il capitale sociale di € 10.000,00 integralmente ricostituito, sottoscritto e versato.

Gli attori, in sintesi hanno dedotto i vizi di cui infra della delibera comportanti nullità o annullabilità della stessa.

1) Nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art 2479 cc e dell'art 2480 cc in quanto con la revoca della deliberazione precedente era stata travolta anche la decisione di “conversione” della somma di € 83.602,82 da credito di Colosso Angelo Antonio verso la società a “versamento in conto futuro aumento di capitale”.

Con la deliberazione qui impugnata l'assemblea dei socio aveva infatti revocato la delibera del 23.9.2020 precedente e ne aveva adottata un'altra di diverso tenore di tal



che la revoca della delibera precedente aveva travolto anche la “conversione” del preteso credito di €.83.602,82, vantato dal sig. Colosso Angelo Antonio nei confronti della società Colosso Group s.r.l., in “versamento in conto futuro aumento capitale” approvata dall’assemblea di data 23.9.2020 e, nel contempo, aveva ripristinato il preteso credito dello stesso Colosso Angelo Antonio nei riguardi della società Colosso Group s.r.l. in liquidazione, quanto meno, fino alla concorrenza dell’importo di €.83.602,86. La impugnata deliberazione, aveva proceduto all’aumento del capitale sociale e alla contestuale riduzione dello stesso fino ad €.10.000,00, con eliminazione della residua perdita di €.93.616,40, senza che la stessa assemblea avesse previamente accettato la “conversione” della posta in versamento in conto futuro aumento del capitale (quanto meno per l’importo di €.83.602,86), necessaria a seguito dell’intervenuta revoca della delibera assunta nella precedente assemblea.

Vi era stata dunque secondo gli attori, violazione dell’ art 2479 cc in quanto necessitava sul punto l’accettazione della assemblea dei soci ed inoltre il ricorso ad una posta contabile inesistente, quanto meno per l’importo di €.83.602,86, per deliberare l’aumento del capitale sociale rendeva nulla o annullabile la impugnata deliberazione, ponendosi in aperto contrasto con le norme regolanti l’aumento e la riduzione del capitale sociale, per il ripianamento delle perdite, in particolare con gli art.2481 bis e 2482 ter c.c.

2) Nullità e-o annullabilità della gravata deliberazione per violazione dell’art.2480 e segg. c.c: gli attori presto atto che dalla situazione patrimoniale allegata alla delibera risultava esistente nell’ambito del patrimonio netto, la voce “*versamento in conto futuro aumento capitale Colosso Angelo Antonio*” dell’importo di €.103.616,40 hanno asserito che in realtà mancava sia una deliberazione assembleare “di conversione” di asseriti crediti del socio Colosso Angelo Antonio in conferimenti in conto versamento futuro aumento di capitale sia il contratto dal quale desumere causa natura e finalità dei versamenti.

3) La riduzione del capitale successiva ricostituzione e ripianamento delle perdite era inammissibile posto che la società convenuta si trovava in stato di liquidazione a seguito del suo scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci ancora all’adunanza del 29.4.2019.

4) Vi era nullità della deliberazione assembleare per violazione dell’art.2482 bis, comma 2, c.c. - sotto il duplice profilo dell’omesso deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale della società e dell’omesso rispetto del termine di deposito previsto dall’anzidetto articolo- posto che nessuna relazione scritta era stata esibita ai soci né anteriormente né in occasione dell’assemblea tenutasi in data 27.1.2021,

5) vi er nullità e-o annullabilità della deliberazione per violazione dell’art.2282 bis c.c. e dell’art.2482 ter c.c. posto che la situazione patrimoniale rappresentata nell’allegato A) presentava violazione dei principi di cui all’art.2424 c.c. e dei principi generali di chiarezza e precisione del bilancio

Sono state in particolare contestate le voci:

i. V.to S. Colosso A. in c/fut. Aum.;



- ii. Debiti diversi;
- iii. Immobilizzazioni materiali;
- iv. Stato Patrimoniale e collocazione perdite.

6) Da ultimo la delibera era invalida per abuso della maggioranza posto che la deliberazione impugnata non perseguiva l'interesse della società e dei terzi all'effettivo incremento del capitale sociale, essendo piuttosto rivolta al soddisfacimento dell'interesse personale del sig. Colosso Angelo Antonio di estromettere i soci Colosso Luigino e Colosso Sara dalla compagine societaria, evitando, nel contempo, esborsi monetari.

Hanno formulato dunque le conclusioni trascritte in premessa

Si è costituita la società Colosso Group srl in liquidazione eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione attiva (recte di titolarità attiva) di Colosso Luigino stante la sottoposizione a pignoramento delle sue quote societarie il che comportava che il potere di impugnare la delibera assembleare non spettasse a Luigino Colosso bensì al custode giudiziario.

Ha poi contestato la sussistenza dei pretesi vizi della delibera impugnata e chiesto il rigetto delle avverse domande.

In prima udienza gli attori hanno eccepito la tardività della avversa costituzione

Concessi i termini ex art 183 VI comma cpc è stata disposta CTU

RG 42/2022

Con atto di citazione di data 29.12.2021 Colosso Luigino e Colosso Sara hanno convenuto in giudizio Colosso Group srl in liquidazione e Giuseppe La Rosa nella veste di liquidatore proponendo reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione approvato con delibera di data 30.9.2021 depositata al Registro imprese in data 7.10.2021 ed iscritta l'11.10.2021 e chiedendo che venisse dichiarata la nullità del bilancio finale di liquidazione o comunque che esso venisse annullato.

Detto bilancio è stato *in primis* reclamato per invalidità derivata affermando gli attori che il bilancio finale di liquidazione di data 30.9. 2021 per il principio di continuità dei bilanci ripeteva le cause di invalidità già sollevate in relazione alla situazione economica e patrimoniale al 22.12.2020 approvata con delibera 27.1.2021 già impugnata (giudizio rg 3547/21)

Altresì gli attori hanno affermato che il bilancio finale di liquidazione era nullo e/o annullabile in quanto formato senza il rispetto delle previsioni di cui all'art 2492 cc e in violazione principi di verità chiarezza e correttezza di cui agli art 2423 e 2478 bis cc posto che esso constava di una situazione patrimoniale e di un conto economico che non erano accompagnati né dalla nota integrativa né dalla relazione illustrativa del liquidatore.

Hanno osservato inoltre che esaminando lo stato patrimoniale, emergevano i saldi zero sia delle attività, sia delle passività sia del capitale netto di liquidazione, nonostante nel bilancio al 31.12.2019, regolarmente approvato le attività ammontassero ad €.225.326,00 i debiti fossero di €.198.705,00 e il patrimonio netto ascendesse ad €.36.786,00



Il conto economico poi non riportava né i costi sostenuti né i ricavi realizzati durante la liquidazione, limitandosi a riportare costi per €40.123,00 e ricavi per €30.466,00, senza alcuna specificazione in relazione alla natura e alla ragione delle suddette voci.

Non solo, ma dal conto economico risulta una perdita di €9.697,00, in relazione alla quale non è stato operato alcun cenno circa il suo ripianamento e/o copertura.

In particolare poi non si dava conto delle operazioni aventi ad oggetto l'immobile, sito in Comune di San Donà di Piave distinto al Foglio 21, costituito da due unità distinte al mapp. 194 sub 13 e mapp. 194 sub 14, che la società aveva acquistato con l'atto di data 16.2.2017, Rep. nr.18123 e Racc. nr.12615, a rogito del notaio dr. Angelo Sergio Vianello immobile in relazione al quale erano stati attribuiti al liquidatore i poteri necessari per la vendita con pieni poteri di determinare acquirente, prezzo, modalità di pagamento anche mediante accollo dell'esistente mutuo bancario e ogni altra condizione e pattuizione. Rilevavano che essi attori non avevano potuto verificare il corrispettivo, le modalità di riscossione e la destinazione dello stesso, le eventuali modalità di estinzione dell'accennato mutuo e ogni altra circostanza inerente il predetto trasferimento. Più in generale il bilancio impugnato non dava nemmeno conto della liquidazione del patrimonio netto.

La società convenuta si è costituita chiedendo la sospensione del giudizio ex art 295 cc osservando che la deliberazione del 27.1.2021 era stata prontamente comunicata a Colosso Sara e Colosso Luigino affinché potessero esercitare il loro diritto di sottoscrizione sia per la ricostituzione del capitale sociale sia per il contestuale aumento ed essi avevano deciso di non esercitare detto diritto di tal che unico socio che aveva sottoscritto l'intero capitale era stato Colosso Angelo Antonio avendo con ciò perso Colosso Sara e Colosso Luigino la loro qualifica di soci della società convenuta. La definizione del giudizio di impugnativa della delibera 27.1.2021 rappresentava pertanto un antecedente logico- giuridico per la decisione sulle domande spiegate nel procedimento RG 42/22.

Ha poi contestato la sussistenza della invalidità derivata; ha altresì contestato le doglianze relative al conto economico e allo stato patrimoniale, rilevato che le perdite emergenti dal bilancio finale di liquidazione non necessitavano di copertura e ripianamento essendo il procedimento di liquidazione volto alla cancellazione della società dopo aver liquidato e distribuito l'attivo; quanto alla mancata redazione della relazione di liquidazione e della nota integrativa ha affermato che ciò non comportava nullità.

La Rosa Giuseppe non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace

Sono stati assegnati i termini ex art 183 VI comma cpc

Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc gli attori hanno rilevato la tardività della costituzione avversaria.

In data 22.2.2023 i due giudizi sono stati riuniti; i difensori attorei hanno rinunciato al mandato; fatte precisare le conclusioni e concessi i termini e art 190 cpc per conclusionali e repliche la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.



La società convenuta si è costituita tardivamente in entrambi i giudizi essendosi costituita senza il rispetto del termine di cui all' art 166 primo comma cpc ; nondimeno essa non è decaduta dal rilevare nel giudizio RG 3547/2021 la assenza in capo a Colosso Luigino della titolarità della posizione soggettiva attiva e nel giudizio RG 42/2022 la assenza per entrambi della posizione di soci per non aver sottoscritto la ricostituzione e l'aumento del capitale.

Giova sul punto rifarsi all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “ *La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori* “ (v Cassazione sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10640)

RG 3547/2021

Nel merito la contestazione secondo cui Colosso Luigino difetterebbe della titolarità della posizione soggettiva attiva - assenza di titolarità che la convenuta fonda sul fatto che la quota di Colosso Luigino è sottoposta a pignoramento- è infondata: devesi rilevare che il custode, unico soggetto legittimato ad esprimere il voto, non ha espresso alcun voto con riferimento alla delibera 27.1.2021 ; quanto al soggetto legittimato in tal caso alla impugnazione deve ritenersi che il diritto all'impugnazione spetti in maniera concorrente non solo al custode della quota ma anche al socio la cui quota sia stata sottoposta a pignoramento; ciò non senza osservare che in ogni caso il Colosso Luigino sarebbe comunque legittimato a proporre domanda di nullità della delibera avendone interesse trattandosi di delibera che ha ricostituito il capitale e determinato il suo aumento, prodromica alla perdita della qualità di socio per il caso della mancata sottoscrizione.

Vengono di seguito analizzati i vizi della delibera adottati a fondamento dell'impugnazione seguendo l'ordine espresso in citazione

Vizio n. 1

Quanto alla prima doglianza devesi rilevare che la “conversione” del credito di un socio in “versamento in conto futuro aumento di capitale” non necessita affatto di una deliberazione assembleare, non essendo materia devoluta alla approvazione dei soci bensì vertendosi in tema di fattispecie “pattizia” e necessitando dunque unicamente l'accordo tra creditore e società (in persona del suo legale rappresentante) e non l'approvazione (men che mai a ,maggioranza) da parte della assemblea dei soci che può solo prenderne atto; è dunque rimesso al socio titolare del credito (in tal caso Colosso Angelo Antonio) la relativa decisione a cui deve seguire l'accettazione” della società. La adesione di quest'ultima a detta “conversione” può esser desunta da vari indicatori, tra cui *ex latere societatis* anche, in assenza di elementi di segno contrario,



dalla collocazione della relativa posta nelle scritture contabili e dalla sua rappresentazione in bilancio o nelle situazioni patrimoniali. Nel caso di specie che la società abbia acconsentito a che il credito di Colosso Angelo Antonio fosse “convertito in versamento conto futuro aumento capitale” si desume dalle appostazioni nelle scritture contabili ed altresì nella situazione patrimoniale redatta in vista delle operazioni di ripianamento perdite, osservandosi che in ogni caso la società ha dato atto anche in causa di aver aderito alla relativa richiesta del socio Colosso Angelo Antonio: la tesi attorea secondo cui la revoca della precedente deliberazione (delibera che quanto alla “conversione” era in realtà del tutto ultronea) avrebbe reso necessaria una nuova delibera di riapprovazione della conversione del credito non ha dunque fondamento. Ne consegue che neppure risultano fondate le doglianze relative al fatto che per deliberare l’aumento del capitale sociale si sia fatto ricorso ad una posta contabile (versamento in conto futuro capitale per € 83.602,86) in tesi non sussistente.

Vizio n. 2)

Come risultante dalla CTU svolta in corso di causa la posta in contestazione deriva da un versamento a mezzo bonifico effettuato da Colosso Angelo Antonio in favore della società in data 16.09.2020 per euro 23.552,73 (presso la banca BCC Monastier – Sile) e per la somma di €80.063,67 da un giroconto del 22.12.2020 dal conto cod. 52/05/290 “Debiti diversi” nel quale sono confluite tutte le somme anticipate dal socio, per conto della società. Trattasi di veri e proprio crediti del socio, crediti che la CTU ha anche verificato nella loro genesi e , per quanto già espresso al punto 1) quanto alla loro “conversione” in versamenti conto futuro aumento capitale” non sussiste l’allegato vizio

Vizio n.3)

Anche la doglianza de qua è infondata poiché nulla vieta che anche in corso di liquidazione i soci possano procedere al ripianamento delle perdite mediante riduzione del capitale e sua ricostituzione con apporto di finanza propria dei soci

Vizio n.4)

Parte convenuta ha opposto che l’art 2482 bis comma 2 cc non troverebbe applicazione nel caso di società già in liquidazione; inoltre ha rilevato che l’art 5.3 dello Statuto prevede che il deposito della relazione non sia necessario. Il primo rilievo è infondato posto che la relazione patrimoniale è necessaria quando vi siano perdite oltre il terzo e ciò anche se la assemblea venga “eccezionalmente” convocata per la riduzione delle perdite quando già si trova in liquidazione.

L’art 5.3 dello Statuto , ferma restando la necessità che una relazione sulla situazione patrimoniale venga comunque esibita in assemblea, deroga solo alla previsione del suo preventivo deposito presso la sede sociale negli otto giorni prima dell’assemblea e detta previsione statutaria è lecita posto che la derogabilità “pattizia” dell’obbligo di preventivo deposito e del termine di otto giorni si desume dallo stesso art 2482 bis comma 2 cc che prevede espressamente che l’atto costitutivo possa disporre anche diversamente. Nel verbale notarile dell’assemblea è stato poi dato atto che in assemblea è stata effettuata la relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata al 22.12.2020,



situazione che è stata allegata al verbale di assemblea sub A) di tal che la doglianza attorea sul punto va rigettata.

Vizio N 5)

Gli attori hanno addotto la nullità e/o annullabilità della deliberazione per violazione dell'art.2282 bis c.c. e dell'art.2482 ter c.c. con riferimento alla situazione patrimoniale rappresentata nell'allegato A) nonché per violazione dei principi di cui all'art.2424 c.c. e dei principi generali di chiarezza e precisione del bilancio

Sul punto è stata svolta CTU per verificare la fondatezza o meno delle censure attoree e il rispetto o meno dei principi in materia di redazione del bilancio (cui la situazione patrimoniale deve sottostare):

La CTU ha proceduto a verifica delle poste contestate ovvero

- i. V.to S. Colosso A. in c/fut. Aum.;
- ii. Debiti diversi;
- iii. Immobilizzazioni materiali
- iv. Stato Patrimoniale e collocazione perdite

ed ha in particolare anche ricostruito le vicende relative all' immobile di San Donà di Piave e alle appostazioni contabili sul punto

All'esito di articolata disamina cui il giudice si riporta perché immune da errori tecnici la CTU ha concluso affermando che “ *Sulla base di quanto sopra riportato ed illustrato nel paragrafo 5 si può ritenere allo stato che sotto il profilo tecnico le voci indicate nella situazione patrimoniale ed economica al 22.12.2020 allegata al verbale di assemblea del 27.01.2021, sostanzialmente non presentano criticità e rappresentano contabilmente le operazioni derivanti dalla documentazione prodotta, dalle delibere adottate ...* ” di tal che le censure attoree vanno rigettate

Vizio n. 6)

Pur dandosi atto che un ripianamento di perdite in fase liquidatoria a cui non segua la revoca della liquidazione è vicenda” singolare”, ciò nondimeno, mancano sufficienti elementi di prova dotati di gravità precisione e concordanza atti a far ritenere, se del caso anche presuntivamente, sussistente il lamentato abuso.

Alla luce di tutto quanto sopra la impugnazione della delibera del 27.1.2021 va dunque rigettata.

Rg 42/2022

Posta la legittimità della delibera del 27.1.2021 e non avendo gli attori sottoscritto il capitale essi non sono più soci. Difetta pertanto in capo agli stessi la titolarità della posizione giuridica di socio, unica posizione che legittima ex art 2492 comma 3 cc la proposizione del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione.

Va dunque rigettata anche la domanda attorea svolta nel giudizio RG 42/2022 per assenza di titolarità attiva dei reclamanti.

Spese di lite



Attesa la soccombenza nei due giudizi gli attori vanno condannati a rifondere alla società convenuta, costituitasi in entrambi i giudizi, le spese di lite, liquidate come da dispositivo; pure le spese di CTU vanno poste a carico degli attori

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Rigetta le domande svolte dagli attori nel giudizio rg 3547/2021 avverso la delibera del 27.1.2021 della società Colosso Group s.r.l in Liquidazione,
- 2) Rigetta il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione al 30.9.2021 della società Colosso Group s.r.l. in Liquidazione, depositato al Registro delle Imprese il 7.10.2021 ed ivi iscritto l'11.10.2021
- 3) Condanna gli attori a rifondere alla società convenuta le spese di lite che liquida: per il giudizio rg 3547/2021 in € 9070,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oltre Iva e cpa come per legge; per il giudizio RG 42/2022 in € 7202,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oltre Iva e cpa come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.

Deciso in Venezia il 13.3.2024

La presidente rel ed est

Dott Liliana Guzzo

